

16. BayIfSMV: Sedicesima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (16^a BayIfSMV) del 1° aprile 2022 (Bollettino ministeriale BayMBI. n. 210) Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-20-G (artt. 1–8)

**Sedicesima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni
(16^a BayIfSMV)^[1]
del 1° aprile 2022**

(Bollettino ministeriale BayMBI. n. 210)

Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-20-G

Citazione integrale secondo le Direttive di Redazione (RedR): Sedicesima ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (16^a BayIfSMV) del 1° aprile 2022 (Bollettino ministeriale BayMBI. n. 210, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-20-G)

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 congiuntamente all'art. 28 par. 1 e all'art. 28a par. 7 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta ufficiale tedesca BGBl. I p. 1045), modificato dall'articolo 4 della legge del 18 marzo 2022 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 473), congiuntamente all'art. 9 punto 5 dell'ordinanza di delega (DelV) del 28 gennaio 2014 (Gazzetta ufficiale GVBl. p. 22, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 103-2-V), modificato dall'ordinanza del 15 marzo 2022 (Gazzetta ufficiale delle leggi e dei regolamenti - GVBl. p. 79), il Ministero della Salute bavarese dispone quanto segue:

^[1] Si veda a tale proposito la motivazione necessaria ai sensi dell'art. 28a par. 7 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) nel Bollettino ministeriale bavarese BayMBI. n. 211 del 1.4.2022.

Parte 1 Disposizioni generali

§ 1 Norme generali di comportamento

¹È necessario, nei limiti del possibile, tenere una distanza interpersonale minima di 1,5 m e provvedere a un'adeguata igiene delle mani. ²Negli ambienti chiusi, fermo restando l'art. 2, si raccomanda l'uso di una mascherina chirurgica e di provvedere a un'adeguata aerazione. ³Per le aziende, gli enti, le offerte ed eventi che prevedano afflusso di pubblico si raccomanda l'adozione di sistemi di igiene che contemplino la messa a disposizione di disinfettanti e prevenivano i contatti non necessari.

§ 2 Obbligo di mascherina

(1) ¹

1. Sussiste a bordo di mezzi del trasporto pubblico, per i passeggeri, per il personale di controllo e di servizio e per il personale addetto alla guida, nella misura in cui sia previsto il contatto fisico con altre persone;

2. negli edifici e negli ambienti chiusi, compresi i mezzi di trasporto, nella misura necessaria a prevenire un elevato rischio di decorso di infezione COVID-19 grave o mortale in persone di età avanzata o di salute cagionevole quali

- a) studi medici;
- b) ospedali;
- c) strutture che effettuino interventi ambulatoriali;
- d) istituti di prevenzione e riabilitazione che erogano cure mediche paragonabili a quelle degli ospedali;
- e) centri di dialisi;
- f) day hospital;
- g) servizi di soccorso;
- h) strutture di degenza o semiospedaliere di cura o ricovero di anziani, disabili o persone non autosufficienti e strutture analoghe – fatta eccezione per i centri diurni di educazione terapeutica – non rientranti nell'art. 23 par. 5 comma 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG);

3. in edifici e ambienti chiusi esterni ad aree private di alloggi per senzatetto e strutture di alloggio collettivo per richiedenti asilo, soggetti con obbligo di rimpatrio, profughi e immigrati del blocco di paesi orientali,

vige l'obbligo di indossare una mascherina FFP2 (obbligo di mascherina). ²Il comma 1 punto 2 si applica di conseguenza per l'erogazione di cure e assistenza a opera di

1. servizi di cure a domicilio, cure ambulatoriali intensive presso strutture, strutture di abitazione assistito o altre forme di abitazione condivisa;

2. servizi di cure a domicilio e aziende che forniscano alle strutture servizi analoghi ai sensi del par. 1 comma 1 punto 2 lett. h), non rientranti nell'art. 23 par. 5 comma 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG), fatta eccezione per l'assistenza nel quotidiano ai sensi dell'art. 45a par. 1 comma 2 del Libro Undicesimo del Codice sociale.

(2) L'obbligo di mascherina viene meno a fronte di esigenze impellenti.

(3) ¹Sono esenti dall'obbligo di mascherina:

1. i bambini fino al sesto anno di età compiuto;

2. Coloro i quali ritengano di poter credibilmente dimostrare la propria impossibilità a indossare la mascherina a causa di un impedimento o per motivi di salute, a condizione tuttavia che possano documentare quanto sopra esibendo prontamente un certificato medico scritto in originale riportante nome e cognome, data di nascita e informazioni circa l'esenzione dall'obbligo di indossare una mascherina.

²I bambini e ragazzi tra il sesto e il 16esimo anno di età compiuto sono tenuti a indossare una mascherina chirurgica. ³È consentito togliere la mascherina allo scopo di rendersi identificabili o per consentire la comunicazione con persone che abbiano problemi uditivi. ⁴Per il personale che stia prestando servizio vige l'obbligo di indossare una mascherina chirurgica nell'ambito delle norme di sicurezza sul lavoro.

(4) I gestori sono tenuti a garantire il rispetto delle disposizioni sull'obbligo di mascherina.

§ 3 Obbligo di test relativo all'accesso a strutture

(1) ¹L'accesso

1. a strutture e aziende, ai sensi dell'art. 2 par. 1 comma 1 punto 2 lett. b e h,

2. a istituti di pena, strutture per reclusi in attesa di espulsione dal paese, altre strutture di reclusione nonché altri dipartimenti e istituti – se e nella misura in cui si tratta di detenzione continuativa, in particolare presso gli ospedali psichiatrici, gli istituti di assistenza sociale ai giovani a rischio e per anziani,

è consentito unicamente a visitatori, gestori, dipendenti e volontari che ai sensi dell'art. 2 punti 2, 4 e 6 dell'ordinanza straordinaria sulle misure di protezione anti COVID-19 (SchAusnahmV), siano vaccinati, guariti o in possesso di test per Coronavirus con esito negativo. ²Nei casi contemplati al comma 1 punto 1 e nel caso di visitatori anche ai sensi del comma 1 punto 2, è necessario esibire un attestato di test per Coronavirus con esito negativo anche per le persone vaccinate o guarite ai sensi dell'art. 2 punti 2 e 4 dell'ordinanza straordinaria sulle misure di protezione anti COVID-19 (SchAusnahmV); i gestori e il personale vaccinati o guariti sono tenuti a esibire detto attestato di cui al par. 5 comma 1 almeno due volte a settimana, con la prescrizione che il test ai sensi del par. 5 comma 1 punto 3 può essere effettuato anche senza supervisione. ³I gestori sono tenuti a conservare l'esito dei propri test per due settimane nonché a verificare gli attestati di avvenuta vaccinazione, guarigione e test effettuando efficaci controlli dell'identità dei singoli soggetti che accedono.

(2) Per i gestori e il personale di strutture e aziende ai sensi dell'art. 2 par. 1 comma 2 che forniscano servizi di cura e assistenza si applica il par. 1 di conseguenza.

(3) L'accompagnamento dei pazienti in fin di vita è sempre consentito.

(4) ¹Per i carcerati e i detenuti in via cautelare che abbiano temporaneamente lasciato un istituto di pena, il giorno del rientro e nei sette giorni successivi vige l'obbligo di esibire un attestato di test negativo ai sensi del par. 5 comma 1. ²In deroga a quanto previsto dal comma 1, i carcerati o detenuti in via cautelare che siano vaccinati o guariti ai sensi dell'art. 2 punti 2 e 4 dell'ordinanza straordinaria sulle misure di protezione anti COVID-19 (SchAusnahmV), sono tenuti, entro i primi sette giorni dal rientro, a produrre due attestati di test negativi ai sensi del par. 5 comma 1.

(5) ¹Qualora la presente ordinanza, per la fruizione o l'ammissione a determinate strutture, esercizi o aree, contempli la necessità di esibire un attestato di test per Coronavirus SARS-CoV-2 con esito negativo, detto attestato in formato cartaceo o elettronico deve essere stato emesso in seguito a

1. un test molecolare PCR, un test POC-PCR o un test effettuato secondo altri metodi di amplificazione degli acidi nucleici effettuato con altri metodi non oltre 48 ore prima;
2. un test POC antigenico effettuato non oltre 24 ore prima, oppure
3. un test rapido antigenico a uso personale omologato dall'Istituto federale per i prodotti medicinali e i dispositivi medici, effettuato sotto supervisione (test fai-da-te) non oltre 24 ore prima;

tali test dovranno peraltro essere conformi all'art. 22a della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG).

²Hanno stato equivalente alle persone che si sono sottoposte a test:

1. i bambini fino al sesto anno di età compiuto;
2. le alunne e gli alunni sottoposti a test periodici nel contesto della frequenza scolastica;
3. i bambini in età prescolare.

§ 4 Scuole

(1) ¹La partecipazione alle lezioni in presenza, ad altre manifestazioni scolastiche o a corsi in presenza durante le vacanze nonché il doposcuola o l'accudimento di emergenza, sono consentiti alle alunne e agli alunni, indipendentemente dallo stato di vaccinati o guariti, solo qualora presentino tre volte a settimana un attestato di test negativo ai sensi dell'art. 3 par. 5 comma 1 punti 1 e 2 o effettuino, presso l'istituto e sotto supervisione, un test fai-da-te fornito dall'istituto scolastico stesso, il cui esito sia negativo. ²Per le alunne e alunni della scuola primaria, del 5° e 6° anno e nelle scuole speciali di sostegno con focus su sviluppo mentale, fisico e motorio nonché sulla vista, si applica il comma 1 con la prescrizione che, in luogo dei tre test fai-da-te settimanali, a discrezione del Ministero dell'Istruzione e della Cultura potranno essere effettuati due pool testing PCR settimanali. In tal caso, ogni lunedì mattina sarà richiesto di esibire un ulteriore attestato di test negativo o effettuare un test fai-da-te sotto sorveglianza. ³Resta l'obbligo scolastico. ⁴A fronte di un caso conclamato di infezione all'interno di una classe, le alunne e gli alunni dovranno presentare un attestato di test negativo per cinque giorni di lezione consecutivi. ⁵L'istituto tratterà l'esito dei test esclusivamente per gli scopi contemplati ai commi 1 e 2. ⁶I dati non saranno inoltrati a terzi, fatti salvi gli obblighi di segnalazione ai sensi della Legge sulla protezione dalle infezioni. ⁷Per la partecipazione al pool testing PCR i laboratori incaricati e gli addetti al trasporto non sono da considerarsi parti terze ai sensi del comma 6. ⁸L'esito del test sarà conservato per massimo 14 giorni. ⁹Per le alunne e gli alunni che necessitano di attività di sostegno per specifiche esigenze pedagogiche il Ministero dell'Istruzione e della Cultura potrà comunicare eventuali eccezioni.

(2) Per gli insegnanti e il restante personale operante nelle scuole nonché soggetti terzi, tra cui i genitori, si applica l'art. 3 par. 1 comma 1 di conseguenza.

§ 5 Accudimento diurno dell'infanzia

(1) ¹I bambini in età prescolare dopo il compimento del primo anno di età possono partecipare alle offerte dei centri diurni per l'infanzia e di educazione terapeutica nonché dei centri diurni di assistenza soltanto se partecipano a pool testing PCR effettuati presso la struttura o se i loro affidatari presentano tre volte alla settimana un attestato di test negativo eseguito sul bambino ai sensi dell'art. 3 par. 5 comma 1 punti 1 e 2, o assicurano di aver sottoposto il bambino non oltre 24 ore prima a un test fai-da-te, il cui esito è risultato negativo. ²I gestori dei centri diurni per l'infanzia e dei centri di educazione terapeutica nonché gli addetti all'assistenza sono tenuti a mettere a disposizione per ciascun bambino in età prescolare e per ciascuna settimana di accudimento tre test per Coronavirus SARS-CoV-2 o a consentire il ritiro di tre test fai-da-te gratuiti presso le farmacie. ³Qualora emerga un caso di infezione all'interno di un gruppo, per i cinque giorni di accudimento successivi si applica quanto segue:

1. in deroga al comma 1, i bambini di cui al comma 1 possono partecipare alle offerte dei centri diurni, indipendentemente dal rispettivo stato di vaccinati o guariti, solo qualora i loro affidatari presentino quotidianamente un attestato di test negativo eseguito sul bambino ai sensi dell'art. 3 par. 5 comma 1 punti 1 e 2 o assicurino di aver sottoposto il bambino non oltre 24 ore prima a un test fai-da-te, il cui esito sia risultato negativo;
2. in deroga al comma 2, è necessario mettere a disposizione cinque test oppure consentire il ritiro di cinque test fai-da-te gratuiti presso le farmacie.

(2) ¹Alle alunne e agli alunni è consentito prendere parte alle attività dell'offerta di accudimento diurno solo in seguito a un test per Coronavirus SARS-CoV-2 con esito negativo ai sensi dell'art. 4 par. 1. ²Qualora già non sussistano i requisiti per la partecipazione alle lezioni in presenza o alle attività di accudimento di emergenza nella stessa giornata ai sensi dell'art. 4 par. 1, si applica l'art. 4 par. 1 di conseguenza, con la prescrizione che la struttura/il centro di accudimento sostituisce l'istituto scolastico.

(3) Per il personale delle strutture ai sensi dell'art. 1 comma 1 si applica l'art. 3 par. 1 comma 1 di conseguenza.

(4) Ai soggetti terzi, in particolare i genitori, ai sensi dell'art. 2 punti 2, 4 e 6 dell'ordinanza straordinaria sulle misure di protezione anti COVID-19 SchAusnahmV, è consentito accedere all'area della struttura, unicamente se vaccinati, guariti o in possesso di attestato di test negativo, fatta eccezione per il momento di accompagnare o di andare a prendere i bambini.

Parte 2 Prescrizioni finali

§ 6 Disposizioni integrative, eccezioni

(1) Restano salve eventuali ulteriori disposizioni o disposizioni integrative in esecuzione della Legge sulla protezione dalle infezioni emanate dalle autorità competenti come da art. 28a par. 7 comma 2 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG).

(2) ¹Su richiesta, le autorità amministrative circondariali competenti potranno rilasciare autorizzazioni eccezionali, sempre che dette autorizzazioni siano compatibili con la normativa vigente in materia di protezione contro le infezioni. ²Le autorizzazioni eccezionali che interessino una cerchia di persone generalizzata o uno scenario generale possono essere concesse, in base a quanto previsto dal comma 1, soltanto in accordo con il governo competente.

§ 7 Infrazioni

Commette infrazione ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) chi, deliberatamente o colposamente,

1. violando l'art. 2, non ottemperi all'obbligo di mascherina o, violando l'art. 2 par. 4, in veste di gestore non garantisca il rispetto dell'obbligo di mascherina;
2. violando l'articolo 3 acceda a una delle strutture ivi contemplate o fruisca di uno dei servizi ivi contemplati privo di certificato di avvenuta vaccinazione, guarigione o attestato di test con esito negativo oppure, in veste di titolare di un'azienda o struttura, non garantisca, ai sensi dell'art. 3 par. 1 comma 3, anche congiuntamente all'art. 3 par. 2, che il visitatore così come il personale o le persone che svolgano attività di volontariato esibiscano un certificato vaccinale, di avvenuta guarigione o un attestato di test negativo; oppure, violando l'art. 3 par. 1 comma 3, anche congiuntamente all'art. 3 par. 2, in quanto gestore non conservi per due settimane il proprio attestato di test con esito negativo;
3. violando l'art. 4, tenga aperta una scuola privata ai sensi dell'art. 90 e ss. della Legge bavarese sull'educazione e sull'istruzione (BayEUG) senza ottemperare agli obblighi contemplati dallo stesso art. 4 par. 1; oppure, violando l'art. 4 par. 2, acceda all'area dell'istituto scolastico;
4. violando l'art. 5, offra servizi di accudimento diurno dell'infanzia senza ottemperare agli obblighi ivi contemplati; oppure, violando l'art. 5 par. 1 comma 1, anche congiuntamente all'art. 5 par. 1 comma 3, in qualità di affidatario non presenti un attestato di test negativo o dichiarare il falso oppure, violando l'art. 5 par. 4, acceda all'area di dette strutture.

§ 8 Entrata in vigore, scadenza

La presente ordinanza entra in vigore in data 3 aprile 2022 e scade il giorno 30 aprile 2022.

Monaco di Baviera, 1 aprile 2022

Ministero della Salute bavarese

Il Ministro Klaus Holetschek